



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Livorno

N. 1378/2020 prot.

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SUL D.L. N. 19 DEL 25 MARZO 2020
“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Considerato il consistente numero di denunce per violazione delle misure adottate per evitare la diffusione del COVID-19, fin qui pervenuto a questa Procura, ritengo opportuno fornire alcune prime indicazioni operative sulla nuova normativa introdotta dal decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, entrato in vigore ieri, 26 marzo 2020.

Depenalizzazione delle violazioni delle misure di contenimento del contagio

Il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 all'art. 4 comma 1 prevede che : *“ Salvo che il fatto sia punito come delitto dalla legge penale, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3.”*

E' perciò **depenalizzata la figura di reato di mancato rispetto delle misure di contenimento del contagio** punita ai sensi dell'art. 650 c.p. fattispecie che era stata introdotta dall'art. 3, comma 4, D.L. . 6/2020 convertito nella legge 5.3.2020 n. 13.

L'abolizione del reato ha effetto retroattivo - come di regola secondo i principi di cui all'art.2 c.p. - con la conseguenza che devono ritenersi non più previsti dalla legge come reato tutti quei fatti (integranti violazione delle misure di contenimento del contagio) finora denunciati facendo riferimento all'art. 650 c.p. o anche quelli per i quali sia stato contestato il reato di cui all'art. 260 T.U. leggi sanitarie.

Per tali fatti una norma transitoria, contenuta nell'art. 4, co. 8 del D.L. 19/2020, rende applicabili retroattivamente le nuove sanzioni amministrative. La norma dispone che *“le*

disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà”.

Procura quindi, per i fatti pregressi, dovrà trasmettere gli atti alla Autorità Amministrativa competente ad applicare le sanzioni amministrative.

sequestri di veicoli – che allo stato non risultano effettuati nel circondario - vanno subito revocati e i mezzi restituiti agli aventi diritto.

Il decreto legge è entrato in vigore ieri 26 marzo. Ne deriva che **le violazioni delle misure di contenimento del contagio configurano, dal 26 marzo 2020, un illecito amministrativo.**

Nel caso in cui siano accertate violazioni di questo genere il nuovo DL prevede che le sanzioni siano irrogate, a seconda dei casi, dal Prefetto, per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, dello stesso DL, oppure dalle autorità che hanno disposto le misure urgenti di carattere regionale o infraregionale di cui all'art 3 del D.L.

L' art. 4 comma 3 del DL dispone, infatti, che “ *Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte”.*

Di conseguenza a meno che nella condotta rilevata non siano configurabili delitti, **nei casi in cui siano accertate le suddette violazioni la polizia giudiziaria non deve trasmettere in Procura alcuna notizia.**

Il nuovo reato previsto dall'art. 4 comma 6

L'art.4 comma 6 del DL n. 19/2020, introduce una nuova figura di reato : “*Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7”.*

Il comma 7 dell'art. 4 sostituisce la sanzione prevista per l'art. 260 T.U. leggi sanitarie con la seguente “*con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000”.*

Dunque la **nuova fattispecie criminosa, costituita dalla violazione del “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”** [divieto previsto dall'art. 1 comma 2 lett. e)], è

punita con la nuova pena prevista per l'art. 260 T.U. leggi sanitarie, cioè con da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Si tratta di reato proprio perché può essere commesso da persona risultata positiva al virus e come tale soggetta ad un divieto assoluto e inderogabile di allontanamento dalla propria abitazione senza possibilità di giustificazione alcuna, salvo ovviamente, una situazione che integri lo stato di necessità come, per esempio, il ricovero in ospedale.

Trattandosi di contravvenzione è punibile sia a titolo di dolo che di colpa.

La nuova contravvenzione di *violazione della quarantena* si applica salvo che il fatto integri il delitto contro la salute pubblica previsto dall'art. 452 c.p.

Tale più grave fattispecie appare applicabile quando il soggetto positivo al virus violando la quarantena, determini il contagio di una o più persone, con possibilità che la malattia si diffonda ad un notevole numero di altri soggetti. Quest'ultimo della diffusibilità, nella situazione attuale, è elemento di fattispecie in sostanza sempre presente, cioè circostanza che di fatto si verifica quasi sempre.

Proprio per questo può facilmente in varie condotte risultare integrato commettere il delitto in questione (e non dunque la contravvenzione ex art. 4 comma 6). Per esempio potrebbe configurarsi nella condotta di colui che, soggetto al divieto assoluto, perché già a contatto con persone positive al virus, si allontani da casa. Ovviamente, trattandosi di reato di evento, è sempre necessario che il contagio si verifichi.

Le violazioni degli artt. 483 e 495 c.p.

Il nuovo decreto legge nulla modifica rispetto ai reati di falso di cui agli artt. 483 e 495 codice penale, eventualmente configurabili con riferimento alle dichiarazioni o attestazioni relative al modulo di autocertificazione previsto dal ministero dell'Interno.

Sarà dunque configurabile il delitto di cui all'art. 483 c.p. – con riferimento agli artt. 46,47 e 76 DPR 445/2000 - quando, sulla base di dati di fatto non equivoci e verificati, risulterà che il soggetto abbia dichiarato il falso nel modulo di autocertificazione circa i motivi dei suoi spostamenti.

Sarà configurabile il più grave delitto di cui all'art. 495 c.p. quando e solo quando il pubblico ufficiale riceverà dal privato dichiarazioni o attestazioni false che riguardano l'identità, lo stato o le altre qualità della persona, cioè le indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni di una persona e ad identificarla.

Come Operare

Sulla base di quanto esposto si possono tracciare alcune iniziali linee operative per la polizia giudiziaria :

- Per le **violazioni delle misure di contenimento del contagio commesse dal 26 marzo 2020 in poi** non sarà trasmessa in Procura notizia di reato, ma gli atti saranno inviati in Prefettura o alla Autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa che, a norma dell'art.4, comma 3, D.L.19/2020, è quella che ha adottato le (violate) misure di cui all'art 3 dello stesso D.L.
- Per le **violazioni commesse prima del 26 marzo 2020** gli atti saranno trasmessi in Procura, poiché si ritiene che in tali casi spetti a questo ufficio valutare gli effetti della successione di leggi, rilevare la abrogazione del reato e adottare i conseguenti provvedimenti, compresa la trasmissione degli atti alla autorità amministrativa a norma dell'art. 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, richiamato dall'art. 4 comma 8 D.L.19/2020
- Per i casi in cui siano configurabili la **violazione amministrativa e un reato** (per es. quello di cui all'art. 483 c.p.) si invieranno gli atti sia alla Autorità competente per la violazione amministrativa, sia a questa Procura competente per il reato rilevato. Ciò perché, di regola, nei casi in trattazione non appare configurabile una connessione obiettiva con il reato rilevante ai sensi dell'art 24 L. n. 689/1981.
- Per i casi in cui la violazione rilevata integri un **reato**, per esempio nel caso di violazione della quarantena da parte di chi sia positivo al Covid 19 (art. 4, co. 6 del d.l.), nel caso di epidemia colposa di cui all'art. 452 c.p. oppure nei casi di falso, gli atti saranno, ovviamente, trasmessi a questa Procura.

Qualsiasi dubbio potrà sempre essere affrontato con il P.M. di turno urgenza.

%%%

Si trametta a tutti gli organi di polizia giudiziaria della provincia e ai responsabili delle aliquote della polizia giudiziaria di questa Procura.

Si trasmetta ai Collegli Sostituti, al Sig. Procuratore Generale e al Sig. Prefetto di Livorno per opportuna conoscenza.

Si pubblichino sul sito della Procura.

Livorno 27 marzo 2020

Il Procuratore della Repubblica
Ettore Squillace Greco

firmato digitalmente